

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 92 DEL 21/12/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/01/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Segreteria – AA.GG. - Ufficio Unico di Avvocatura – Dirigente Settore 2 – Dirigente Settore 1 -

Dalla Residenza Municipale, li 3 gennaio 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

TRIBUNALE LUCERA-SEZ. FALLIMENTARE - R.G. N. 123/09=OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTARE. DECRETO DEL 09/11/2011.

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 14:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/01/2012 al 20/01/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	G
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Prima della discussione esce il Vicesindaco Bondi. I presenti sono ora n. 4.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 117 (proponente: Sindaco) predisposta in data 19/12/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/12/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante no impegno per la Regolarità Contabile espresso in data 20/12/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 117

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117 DEL 19/12/2011

TRIBUNALE LUCERA-SEZ. FALLIMENTARE - R.G. N. 123/09=OPPOSIZIONE
ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTARE. DECRETO DEL 09/11/2011.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: TRIB. LUCERA - SEZ. FALLIMENTARE - R.G. N. 1237/09 =
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTARE. DECRETO
DEL 09.11.2011.

PREMESSO che:

- con sentenza n. 3/2004 depositata in data 07.05.2008 il Tribunale di Lucera dichiarava il fallimento della società *OMISSIS*;

- in data 15.07.2009 il Comune di Cattolica depositava in Cancelleria e notificava al Curatore fallimentare istanza di insinuazione al passivo fallimentare di un credito chirografario di € 92.066,03 derivante dall'applicazione della "clausola penale" per la ritardata esecuzione delle opere nell'ambito del suddetto contratto d'appalto; il credito veniva rivendicato dal Comune nei confronti dell'impresa a titolo di penale contrattuale (pari ad € 108.598,28) detratto il residuo credito dell'impresa per i lavori eseguiti (pari ad € 16.532,25);

- con lettera pervenuta in data 02.10.2009 (prot. n. 27257) il Curatore fallimentare Dott. Giovanni Lipartiti comunicava l'esito della domanda di ammissione al passivo, avendo il Giudice Delegato Dott. Marco Giacomo Ferrucci disposto nel modo seguente: "*N. Stato passivo: 261. Massa di riferimento: Massa sociale e dei soci OMISSIS. Non ammesso alla classe Chirografo per l'importo di Euro 92.066,03" (doc. n. 2);*

- successivamente, in data 26.10.2009, lo stesso Curatore fallimentare, su espressa richiesta di chiarimenti dell'Amministrazione comunale, precisava che il Giudice Delegato aveva ritenuto di non accogliere la domanda proposta dall'Amministrazione comunale sulla base della seguente motivazione: << *Esaminata la domanda numero 192 "COMUNE DI CATTOLICA": il G.D., condivise le eccezioni del curatore, non ammette il credito al passivo del fallimento di OMISSIS, in quanto non adeguatamente dimostrato e giustificato; in particolare non è applicabile la penale pattuita per il ritardo, l'importo è manifestamente eccessivo, e l'impresa vanta un credito nei confronti del comune, come peraltro ammesso.* >> (doc. n. 3);

- con Delibera G.M. n. 162 del 09.11.2009, il Comune decideva di proporre opposizione ex art. 98 L. Fall. avverso il Decreto del Giudice Delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo;

VISTO il decreto depositato in data 09.11.2011, con cui il Tribunale di Lucera – sezione fallimentare – ha respinto il ricorso per opposizione allo stato passivo proposto dal Comune, compensando tra le parti le spese di lite.

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Vista e condivisa la proposta contenuta nella Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 35 del 16.12.2011 in merito all'eventuale appello avverso il predetto decreto;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto di non proporre appello avverso il decreto predetto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di non proporre appello avverso il decreto depositato in data 09.11.2011, con

cui il Tribunale di Lucera – sezione fallimentare –, a definizione del procedimento R.G. n. 1237/2009, ha respinto il ricorso per opposizione allo stato passivo proposto dal Comune;

2) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali:

- all'Ufficio Unico di Avvocatura;
- al Dirigente del Settore 2;
- al Dirigente del Settore 1.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....